



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE n.° 61 /2015

11 6 DIC. 2015

Oggetto: Controversia prot. 1039/COM/14 del 25/06/2014 – Ditta Koine Lingue di Fava
contro Wind telecomunicazioni S.p.A.

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Il Direttore

Ing. Riccardo Tamburo

**IL DIRETTORE DEL
CO.RE.COM DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *“Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza di definizione della Ditta Koine Lingue di Fava, presenta in data 23/06/2014 mediante il formulario GU14 assunta in data 25/06/2014 al n.° 1039/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alla utenza telefonica 0865410441.

VISTI gli atti del procedimento e i verbali di Udienza di conciliazione e di Udienza di definizione rispettivamente del 21/05/2014 e del 30/07/2014.

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile che è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO quanto segue:

LA POSIZIONE DELL’ ISTANTE:

L’utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.A.:

Il mal funzionamento del servizio sul traffico in uscita a partire dall’ 08/08/2012 e fino al 27/08/ 2012.

Si precisa nel merito che i disservizi del periodo immediatamente precedente e lamentati sempre per l'utenza in questione, sono stati riconosciuti da Telecom Italia S.p.A e con essa conciliati in sede di Udienza di conciliazione tenutasi il 21/05/2014 presso la sede del CO.RE.COM. Molise.

LA POSIZIONE DELL'OPERATORE:

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. in data 29/07/2014 presenta memoria difensiva nella quale afferma che il disservizio in questione sia da attribuire a Telecom Italia S.p.A ed inoltre di aver già stornato all'istante due fatture riguardanti il periodo in oggetto e di aver corrisposto un indennizzo di euro 100,00 (cento/00) così come previsto dalla Carta dei Servizi Wind telecomunicazioni S.p.a..

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. chiede pertanto che le istanze dell'attore nei propri confronti vengano rigettate.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE:

In data 30/07/2014 10/10/2014, alle ore 9,15, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, si svolge l'Udienza di definizione, per la parte istante è presente l'avv. Alcade Coll Ines, delegato ai sensi della normativa vigente in rappresentanza della Ditta Koine Lingue di Fava mentre per la la Wind Telecomunicazioni S.p.a., nessun rappresentante è presente.

Tutto ciò premesso,

si decide che l'istanza non è accolta:

In quanto l'art. 2 della delibera 73/11/CONS prevede che *“ Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali”*. Pertanto nulla sarà dovuto dalla Wind telecomunicazioni S.p.a.

DETERMINA

Di non accogliere la richiesta di indennizzo relativa ai disservizi del servizio sul traffico in uscita a partire dall' 08/08/2012 e fino al 27/08/ 2012 in quanto l'art. 2 della delibera 73/11/CONS prevede che *“ Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali”*.

il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.


Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, li 14 dicembre 2015

Il Segretario Generale
Direttore del Servizio

Ing. Riccardo Tamburro



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n..... fogli, di cui..... allegati che consistono in facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0009194/15 Del 14/12/2015
Interna - Consiglio -



Al Segretario Generale
del consiglio regionale del Molise
ing. Riccardo Tamburro
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 1039/COM/14 del 25/06/2014 – Ditta Koine Lingue di Fava. - Wind Telecomunicazioni S.p.a .

In data 23/06/2014 la sig.ra Fava, ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 25/06/2014 al n.° 1039/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alla utenza telefonica 0865410441.

L'utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.a.:

Il mal funzionamento del servizio sul traffico in uscita a partire dall' 08/08/2012 e fino al 27/08/ 2012.

Si precisa nel merito che i disservizi del periodo immediatamente precedente e lamentati sempre per l'utenza in questione, essi sono stati riconosciuti da Telecom Italia S.p.A e con essa conciliati in sede di Udienza di conciliazione tenutasi il 21/05/2014 presso la sede del CO.RE.COM. Molise.

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. in data 29/07/2014 presenta memoria difensiva nella quale afferma che il disservizio sia da attribuire a Telecom Italia S.p.A ed inoltre di aver già stornato all'istante due fatture riguardanti il periodo in oggetto e di aver corrisposto un indennizzo di euro 100,00 (cento/00) così come previsto dalla Carta dei Servizi Wind telecomunicazioni S.p.a..

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. chiede pertanto che l'istanza venga rigettata.

Visto il verbale di Udienza conciliazione e di Udienza di definizione rispettivamente del 21/05/2014 e del 30/07/2014

tutto ciò premesso,

si propone che l'istanza non venga accolta:

In quanto l'art. 2 della delibera 73/11/CONS prevede che “ *Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali*”

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 14 dicembre 2015 .

Il funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

VISTO: